

REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio Informatico

Articolo 3 - Modalità di redazione degli atti pubblici

Articolo 4 - Modalità di pubblicazione degli atti: disposizioni generali

Articolo 5 - Pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico

Articolo 6 - Dichiarazione di atto riservato e pubblicazione parziale di atto

Articolo 7 - Conoscibilità integrale dell'atto pubblicato parzialmente da parte dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Consortile

Articolo 8 - Conoscibilità integrale dell'atto pubblicato parzialmente da parte dei controinteressati o cointeressati

Articolo 9 - Diritto all'oblio

Articolo 10 - Norma finale

Articolo 11 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione legale di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi delle normative vigenti e all'istituzione dell'Albo Pretorio Informatico sul sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18-6-2009, n. 69. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.

Articolo 2

Modalità di accesso al servizio informatico

1. Al servizio digitale di cui al precedente articolo 1, denominato "Albo Pretorio Informatico", si accede tramite la rete civica Internet dell'ente il cui relativo indirizzo web è: **www.ciss38.it**.
2. L'accesso all'Albo Pretorio Informatico è collocato sull'home page del sito, in un'apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall'utente visitatore.
3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).

Articolo 3

Modalità di redazione degli atti pubblici

1. Nel predisporre le proposte di Deliberazione, le Determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet dell'Ente o su ogni qualsiasi strumento di veicolo dell'informazione (organi di stampa, canali radiotelevisivi, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale della Regione, Gazzetta dell'U.E., elenchi, albi e bollettini pubblici di ogni genere) il Dirigente/Responsabile di Area deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto.
2. Per necessità e sufficienza si intende che il Dirigente/Responsabile di Area deve indicare nell'atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai cointeressati e controinteressati e all'atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.

3. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma 2, o che appaiono eccedenti, devono essere omesse dal Responsabile di struttura apicale quando redige lo schema di atto.

4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, si rendesse inevitabilmente necessario il riferimento a dati personali, il Dirigente/Responsabile di Area dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Dirigente/Responsabile di Area dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente ai Consiglieri ed ai Sindaci (o loro Delegati) – ai fini del corretto e completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza – ed agli eventuali controinteressati e/o cointeressati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui all' art. 22 e seguenti della legge 241/90 e ss.mm.ii., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall'atto medesimo).

Articolo 4

Modalità di pubblicazione degli atti: disposizioni generali

1. La pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio Informatico, nella G.U.R.I., nel B.U.R., nella G.U.C.E., nel sito Internet del Consorzio, nei siti informatici di altre pubbliche amministrazioni, in albi o elenchi di ogni genere, su quotidiani e su altri mezzi di comunicazione di massa, radiofonica o televisiva o mediante affissione di manifesti, è regolata da leggi o atti normativi, statali, regionali o da appositi regolamenti consortili.

2. La pubblicazione deve avvenire secondo i criteri, le modalità, i contenuti e la durata previsti dagli atti di normazione di cui al precedente comma 1.

3. Al di fuori delle fattispecie espressamente previste dagli atti di normazione di cui al precedente comma 1 o da altri atti costituenti fonte del diritto ai sensi dell'art. 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale - preleggi al Codice Civile", il Dirigente/Responsabile di Area deve omettere ogni forma di pubblicazione di atti il cui contenuto faccia riferimento a dati personali.

Articolo 5

Pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico

1. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico deve avvenire esclusivamente nei casi espressamente previsti dagli atti di normazione di cui al comma 1 del precedente articolo .

2. Il contenuto degli atti posti in pubblicazione deve attenersi scrupolosamente ai principi dettati, per la redazione, dal precedente articolo, ma valutati con maggiore rigore.

3. In linea di principio, l'atto deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Informatico nella sua integralità (pubblicazione integrale), fatte salve le eccezioni di cui al comma successivo; il principio generale per l'Albo Pretorio Informatico è, dunque, quello della pubblicazione integrale dell'atto purché redatto secondo le tecniche di cui al precedente articolo 3, mentre la pubblicazione parziale è da ritenersi eccezionale.

4. Qualora l'Organo competente all'adozione dell'atto ritenesse necessario indicare nell'atto alcuni elementi contenenti dati personali che siano indispensabili per la completa comprensione del provvedimento, ma che non siano tali da giustificare la conoscibilità da parte della generalità indistinta dei cittadini, provvederà a cancellare tali parti, sostituendole con degli "omissis" (pubblicazione parziale).

5. Le Determinazioni del Dirigente/Responsabile di Area sono pubblicate all'Albo Pretorio Informatico in forma di elenco, limitatamente a numero, data, oggetto, e organo che ha adottato l'atto (pubblicazione parziale).

6. Il principio generale ed inderogabile è quello per cui si deve restringere il contenuto della pubblicazione solo ed esclusivamente a quelle informazioni che possano essere ritenute di interesse indistinto della collettività. Si considera "di interesse indistinto della collettività" ogni informazione, notizia, dato, etc. che possa essere utile o necessario a tutta la cittadinanza e la cui propagazione generalizzata sia finalizzata a rendere di pubblico dominio la conoscenza delle informazioni medesime. I dati sensibili e quelli giudiziari di cui all'art. 4, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 non possono mai essere considerati "di interesse indistinto della collettività".

7. I dati sensibili e quelli giudiziari di cui all'art. 4, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, devono sempre essere omessi sia nella fase di redazione che in quella di pubblicazione degli atti.

8. Nel caso di pubblicazione parziale ai sensi dei precedenti commi 4.e 5 del presente articolo il Segretario ne farà espressa menzione nella certificazione di avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Dichiarazione di atto riservato e pubblicazione parziale di atto

1. Ai fini delle presenti norme, per “dichiarazione di atto riservato” si intende la fattispecie disciplinata dall’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; essa è di competenza esclusiva del Presidente del Consorzio.

2. Per “pubblicazione parziale di un atto” s’intende quella fattispecie, disciplinata dalle presenti norme, in cui un atto contenente dati personali che è stato necessario inserire in fase di redazione viene pubblicato solo parzialmente, per estratto, tramite la tecnica degli “omissis”. Trattandosi di semplice tecnica gestionale che non esclude a priori il diritto di accesso dei controinteressati o cointeressati né il potere di controllo e sorveglianza degli Amministratori, essa è di competenza dell’organo che adotta l’atto.

Art. 7

Conoscibilità integrale dell’atto pubblicato parzialmente da parte dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Consortile

1. Nel caso di pubblicazione parziale dell’atto all’Albo Pretorio Informatico o, comunque, sul sito Internet del Consorzio, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Consortile (Sindaci o loro Delegati) hanno sempre diritto di accedere all’atto integrale per l’assolvimento del proprio mandato e per il corretto esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, rimanendo essi stessi vincolati al segreto d’ufficio ed al dovere di riservatezza. La violazione di tali doveri comporterà, a loro carico, le responsabilità civili, penali ed amministrative previste dall’ordinamento.

Art. 8

Conoscibilità integrale dell’atto pubblicato parzialmente da parte dei controinteressati o cointeressati

1. Nel caso di pubblicazione parziale dell’atto all’Albo Pretorio Informatico o, comunque, sul sito Internet del Consorzio, gli eventuali controinteressati o cointeressati hanno il diritto di accedere all’atto integrale per la tutela dei propri diritti e delle loro posizioni giuridiche soggettive, purché sussistano i presupposti per il diritto all’accesso previsti dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.. In tal caso essi stessi rimangono vincolati al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e della privacy. La violazione di tali norme comporterà, a loro carico, le responsabilità civili, penali ed amministrative previste dall’ordinamento.

2. Nel caso di pubblicazione parziale sul sito Internet e qualora i controinteressati o cointeressati siano una molteplicità, il Dirigente/Responsabile di Area, garantisce (purché ciò sia tecnicamente e logisticamente possibile in base alle potenzialità informatiche in concreto possedute dall’Ente) modalità di accesso selezionato mediante rilascio di password, username, etc. Tale operazione non è comunque consentita per i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, co. 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003.

Art. 9

Diritto all’oblio

1. Qualora sia prevista la pubblicazione di atti con qualsiasi modalità, ogni cittadino ha diritto che i suoi dati personali e le informazioni considerate dalla normativa vigente come tali, siano resi di pubblico dominio solo ed esclusivamente per il tempo necessario a garantire la pubblicità dell’informazione.

2. Nel caso in cui la durata di pubblicazione sia prevista espressamente dalla legge o da altra fonte normativa primaria o secondaria, la durata medesima non deve protrarsi oltre il termine espressamente indicato.

3. Nel caso in cui né la legge né altra fonte normativa primaria o secondaria indichino la durata della pubblicazione, essa non potrà protrarsi per oltre 15 giorni.

4. Superato il termine previsto dalla fonte normativa o dal precedente comma 3 del presente articolo, si estingue il diritto alla conoscibilità generale dell’atto da parte della collettività indistinta dei cittadini, per cui non può essere riconosciuto un accesso indiscriminato all’atto da parte di chiunque, fatte salve le normative specifiche in materia di diritto all’informazione da parte dei giornalisti e di quelle in materia di ricerca storica, scientifica, statistica, etc.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Consortile (Sindaci o loro Delegati) hanno sempre diritto alla conoscenza dell'atto anche oltre lo spirare del termine di durata previsto per la pubblicazione.
6. Stesso diritto è riconosciuto ai controinteressati e cointeressati, ma alle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1.

Art. 10

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni specifiche ed i principi generali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. , alla legge 241/90 e ss.mm.ii. ed a tutte le altre disposizioni in materia di diritto di accesso e tutela della privacy.
2. Nella sua attività concreta, il Dirigente/Responsabile di Area deve ispirare la sua condotta ai canoni del buon senso, della ponderazione, della correttezza, della professionalità ed a tutti i principi contenuti nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni hanno efficacia immediata per quanto riguarda le tecniche di redazione e pubblicazione degli atti. In fase di prima attuazione e comunque fino al termine di cui al comma seguente viene prorogata la pubblicazione di tutti gli atti anche all'Albo Pretorio cartaceo, ai fini di assicurare una graduale transizione che garantisca la conoscibilità degli atti interessati. A tal fine all'Albo Pretorio cartaceo, durante il suddetto periodo transitorio, sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale, dal termine di cui al comma seguente, è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio Informatico, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi
2. L'obbligatorietà ed esclusività della pubblicazione degli atti e provvedimenti nell'Albo Pretorio Informatico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011.